

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 21/03/2019

### FATTO

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale associata al Consorzio Garanzia Fidi odierno resistente, riferisce di avere sottoscritto con altro intermediario, in data 23/08/2007, un contratto di finanziamento per l'importo di € 60.000,00, con relativo impegno, da parte del Consorzio, a rilasciare una garanzia fideiussoria nei confronti della mutuataria per il 50% dell'importo finanziato e ad istruire una pratica finalizzata a far ottenere a quest'ultima le agevolazioni creditizie previste dalla Legge della Regione Sicilia n. 11/2005 (nello specifico, un contributo pari al 60% del tasso di interesse applicato al prestito).

Afferma tuttavia che nel 2012 il finanziamento in oggetto giungeva a naturale scadenza senza che le suddette agevolazioni venissero erogate e senza che il Consorzio, interpellato al riguardo, fornisse spiegazione adeguate.

Il ricorrente decideva pertanto di presentare istanza di accesso agli atti presso il Competente Dipartimento Regionale Finanze e Credito e solo a quel punto apprendeva che il Confidi era stato escluso dai benefici pubblici approvati con D.D.G. n. 290/2009 a causa dell'avvenuta revoca del riconoscimento dello statuto, con conseguente impossibilità per la ditta del ricorrente di usufruire delle agevolazioni regionali per tutta la durata del mutuo.

Attribuendo al Consorzio la responsabilità per la mancata ammissione al contributo pubblico in conto interessi, il ricorrente conclude chiedendo *"il risarcimento per la mancata*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*fruizione delle agevolazioni previste dalla l. Regione Sicilia n. 11/2005 relativamente agli anni dal 2008 al 2012 e di ogni altro danno patrimoniale e non subito, valutati equitativamente nella somma di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà eventualmente accertata”.*

In sede di controdeduzioni, il Consorzio respinge ogni addebito, precisando che, come già chiarito al ricorrente con nota del 24/08/2015 (inoltrata anche al competente Servizio dell'Assessorato all'economia della Regione Sicilia), la mancata concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla normativa regionale non sarebbe dipesa da propria responsabilità. Infatti, con riferimento agli interessi corrispettivi relativi al 2008, il Consorzio aveva provveduto ad istruire la pratica, ma, *“a causa dei tempi burocratici”*, non riusciva a completare le pratiche avviate, avendo perso nel frattempo *“il riconoscimento del proprio statuto a causa di criticità sugli indici di bilancio”*.

Per quanto concerne, invece, gli interessi relativi agli anni 2009-2012, parte resistente rileva di non aver potuto istruire le pratiche di rimborso in quanto le agevolazioni previste dalla normativa di settore potevano applicarsi unicamente alle *“operazioni finanziarie garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi della l.r. n. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013”*, mentre il finanziamento del ricorrente aveva una durata ricompresa fra il 2007 ed il 2012.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

## DIRITTO

L'odierna controversia verte sull'accertamento della responsabilità del Consorzio Garanzia Fidi resistente, in relazione al mancato godimento, da parte della ditta del ricorrente, delle agevolazioni creditizie previste dalla legge della Regione Sicilia n. 11/2005 (*Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*).

Al riguardo, è opportuno premettere che la citata normativa prevede la possibilità di *“agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi”*, erogabili alle imprese beneficiarie, per il tramite di questi ultimi, in misura pari al 60% del tasso applicato al finanziamento da agevolare e *“successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento”* (art. 11). Condizione necessaria per accedere alle suddette agevolazioni pubbliche, inoltre, è il riconoscimento regionale dello statuto del Consorzio, a sua volta subordinato al rispetto di parametri predeterminati *ex lege* (art. 3, commi 5-bis e 5-ter).

Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che il riconoscimento dello statuto del Confidi resistente, approvato con D.D.G. n. 601 del 21/12/2006, sia stato revocato con Decreto del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'economia della Regione Sicilia n. 534/2011 (allegato in atti), in conseguenza di criticità relative al bilancio dell'esercizio finanziario 2010. La perdita del riconoscimento regionale ha dunque comportato l'esclusione del Confidi dai benefici di cui alla L.R. n. 11/2005 (v. nota n. 17718/11 del Dipartimento della Regione Sicilia Finanze e Credito, indirizzata al Consorzio), nonché, per l'anno 2008, la mancata erogazione del contributo regionale in favore della ditta del ricorrente, seppur già inserita tra quelle aventi diritto (v. nota prot. n. 11134 dell'Assessorato Regionale all'Economia, inoltrata anche al ricorrente nel corso del 2015). La circostanza, del resto, è ammessa dallo stesso Consorzio, il quale – richiamando il contenuto di una propria nota del 24/05/2015, non versata in atti – conferma che, nelle more del completamento della pratica di interesse del ricorrente (rallentata da non meglio precisate lungaggini burocratiche), sopravveniva la revoca del riconoscimento



del proprio statuto, con conseguente impossibilità di erogazione dei benefici alle imprese consorziate.

Quanto agli anni successivi al 2008, invece, è pacifico che non siano state neanche presentate richieste per contributi in conto interessi a nome di parte ricorrente (v. ancora la citata nota prot. 11134), giacché, a dire del Consorzio, il finanziamento da agevolare non presentava i requisiti (in sintesi, durata ricompresa fra il 2009 e il 2013) previsti dai bandi regionali (nn. 86-89 del 06/03/2014) e dalla normativa di settore. Va subito rilevato, tuttavia, che parte resistente non ha fornito alcuna prova documentale in merito alle suddette affermazioni, limitandosi unicamente a trascrivere nelle proprie controdeduzioni, senza nulla allegare, uno stralcio di un provvedimento amministrativo (allegato A al D.D.G. n. 86 del 06/03/2014), riferito a finanziamenti accesi in periodo diverso rispetto a quello oggetto di controversia.

Ebbene, alla luce dei fatti sopra rappresentati, questo Collegio ritiene che le pretese risarcitorie di parte ricorrente appaiano fondate.

Nonostante la scarsa produzione documentale delle parti non consenta di ricostruire con precisione la natura dei rispettivi diritti e obblighi, infatti, è indubbio che il Consorzio resistente abbia assunto nei confronti del ricorrente l'incarico di istruire ed avviare la pratica di accesso alle agevolazioni creditizie previste dalla Legge Regionale n. 11/2005, proprio in quanto ente munito dei requisiti previsti da tale normativa. Si può pertanto affermare che la perdita dei suddetti requisiti (nella specie, il riconoscimento regionale dello statuto, revocato a causa di generiche "criticità" negli indici di bilancio, apparentemente imputabili a problematiche interne all'ente) abbia leso il legittimo affidamento del ricorrente – pienamente meritevole di tutela - in ordine al mantenimento degli stessi da parte del Consorzio, ai fini del perfezionamento dell'iter burocratico volto all'ottenimento dei chiesti contributi pubblici. Contributi ai quali, come vale la pena ricordare, la ditta del ricorrente avrebbe peraltro avuto accesso, quanto meno per l'anno 2008, essendo stata inclusa tra i potenziali beneficiari.

Il Consorzio, in altri termini, risponde nei confronti dell'impresa ricorrente per il mancato mantenimento dei requisiti previsti dalla legge, non essendo in senso contrario sufficiente - a fronte del prolungato affidamento riposto dall'istante nella fruizione delle agevolazioni creditizie, attraverso un ente che si presentava come accreditato presso la Regione Sicilia - la mera e del tutto generica affermazione - non suffragata da allegazioni circostanziate, né tanto meno da prove documentali - che la revoca del riconoscimento dello statuto sia dipesa da fatti non imputabili allo stesso.

A ciò si aggiunga, poi, che la condotta complessivamente tenuta dal Consorzio, quale risultante dalla documentazione in atti, appare contraria ai generali doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono sempre improntare le relazioni tra intermediari e clienti. L'intermediario resistente, infatti, non soltanto non ha mai comunicato alla controparte la perdita dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie (la nota del 24/08/2015, con la quale il Consorzio avrebbe rappresentato al ricorrente le proprie ragioni, non risulta prodotta in atti ed è comunque successiva di ben tre anni alla scadenza del finanziamento, estinto nel 2012), ma ha altresì omesso di presentare la richiesta di contributi per conto del ricorrente per l'intero periodo compreso tra il 2009 e il 2012, senza riuscire ad addurre alcuna valida giustificazione al riguardo (non potendosi ritenere tale, come già specificato, il richiamo ad un provvedimento amministrativo non versato in atti e, comunque, non pertinente al caso in esame) e senza fornire, ancora una volta, alcuna informazione alla ditta interessata (convinta, negli anni, che la propria istanza fosse stata evasa).

Il comportamento di parte resistente, contrario a buona fede e correttezza, appare dunque fonte di danno per l'impresa del ricorrente, la quale non soltanto ha perso l'opportunità di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

percepire le agevolazioni creditizie cui avrebbe avuto diritto, ma – confidando legittimamente sull'ottenimento dei benefici pubblici attraverso il Confidi, in relazione al periodo ricompreso tra il 2008 il 2012 – non è stata neanche messa in condizione di avvalersi di soluzioni alternative parimenti vantaggiose, che, in presenza di tempestive e doverose informazioni sullo stato della propria pratica, avrebbero potuto essere ricercate ed attivate.

Accertata, dunque, la responsabilità del Consorzio resistente, questo Collegio ritiene che il danno subito da parte ricorrente possa essere quantificato in misura pari all'ammontare dei contributi pubblici in conto interessi di cui la stessa non ha potuto beneficiare per fatto del Consorzio medesimo.

Posto che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, detti contributi sarebbero stati pari al 60% degli interessi effettivamente pagati sul finanziamento da agevolare (art. 11 L. R. n 11/2005) e considerato altresì che, come emerge dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto di mutuo (versate in atti dal ricorrente), gli interessi corrispettivi da quest'ultimo pagati tra il 2008 e il 2012 ammontano a complessivi € 6.343,10, il danno può essere liquidato in misura pari ad € 3.805,86.

Il ricorso merita dunque di essere accolto nei limiti sopra rappresentati, con condanna dell'intermediario resistente al pagamento del predetto importo, non potendosi di contro riconoscere, per difetto assoluto di prova, alcun risarcimento del pregiudizio non patrimoniale lamentato dal ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.805,86.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI